

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI, DEI PREPOSTI E DEI DIRIGENTI DELLA SCUOLA, AI SENSI DELL'ART. 37, COMMA 2, DEL D.LGS. 81/08 E SMI E DEGLI ACCORDI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DEL 21 DICEMBRE 2011, REP. N. 221 E DEL 25 LUGLIO 2012, REP. N. 153

In base all'art. 37 del D.lgs. 81/08 il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

La formazione dei lavoratori, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.lgs. 81/08 e smi, è disciplinata dall'Accordo tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011, rep. atti n. 221, che specifica la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell'aggiornamento dei lavoratori.

L'Accordo tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 luglio 2012, rep. atti n. 153 (c.d. "Linee applicative") contiene delle indicazioni sull'applicazione dell'Accordo del 21 dicembre 2011, in relazione ai seguenti argomenti: campo di applicazione e efficacia dell'accordo, collaborazione degli organismi paritetici alla formazione, formazione in modalità e-learning, riconoscimento della formazione pregressa e aggiornamento della formazione.

RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

L'Accordo Stato Regioni rep. 221 del 21 dicembre 2011 individua solo per il futuro la disciplina della formazione e non prevede che i corsi di formazione debbano essere svolti dalle aziende che abbiano già pienamente rispettato le previgenti disposizioni in materia, pertanto, la formazione erogata a cura dei datori di lavoro ai lavoratori e ai preposti prima della pubblicazione dell'Accordo sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (11 gennaio 2012) viene riconosciuta come di seguito specificato. (1)

Nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo del 21 dicembre 2011, e fermo restando l'obbligo di aggiornamento, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione i lavoratori e i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione dell'Accordo (11 gennaio 2012), una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.

Fermi restando gli obblighi di cui all'art. 37 del D.lgs. 81/08 e smi, il datore di lavoro che non abbia già avviato a corsi di formazione coerenti con il ruolo svolto i dirigenti e i

preposti può procedere a tale avvio (sempre in relazione a corsi che siano coerenti con i contenuti dell'Accordo) in modo che i relativi corsi si concludano entro e non oltre 18 mesi dalla data di pubblicazione dell'Accordo (11 luglio 2013).

La previsione comporta altresì che nel caso in cui il lavoratore, che svolga funzioni di preposto alla data della pubblicazione dell'Accordo e che abbia, al contempo, svolto un corso da lavoratore rispettoso delle previsioni previgenti non debba ripetere il corso da lavoratore ma debba svolgere, entro i citati 18 mesi a far data dall'11 gennaio 2012, solo la formazione peculiare e specifica relativa allo svolgimento dei compiti di preposto.

In relazione all'attività formativa pregressa svolta da lavoratori, preposti e dirigenti, il datore di lavoro deve comprovare, con idonea documentazione, l'avvenuto svolgimento dell'attività formativa e la coerenza della medesima rispetto alla normativa previgente agli accordi, la quale, quindi, potrà legittimamente far riferimento a durata dei corsi diversa e inferiore a quella dell'Accordo del 21 dicembre 2011.

Le previsioni relative al riconoscimento della formazione pregressa richiedono che il datore di lavoro compri lo svolgimento di tali attività formative pregresse con uno o più documenti idonei a dimostrare la durata, i contenuti e le modalità dei corsi in oggetto (ad esempio: verbali, registri di presenza, attestati, programmi dei corsi). In difetto, le previsioni di riferimento non possono operare, con la conseguenza che i corsi di formazione per lavoratori vanno svolti nel più breve tempo possibile, nel rispetto delle modalità di cui all'Accordo ex articolo 37 del D.lgs. 81/08, e quelli da dirigente e preposto nel termine di 18 mesi, citato.

La previsione relativa ai 18 mesi per i corsi da dirigente e preposto non riguarda, tuttavia, il personale di nuova assunzione (o quello, già in forza alla azienda, al quale vengano attribuiti compiti di dirigente o preposto successivamente all'11 gennaio 2012) il quale, in ragione della esistenza di un quadro normativo ormai definito in materia di formazione (proprio in ragione della approvazione dell'Accordo del 21 dicembre), dovrà essere avviato a corsi da dirigente o preposto anteriormente o contestualmente all'assunzione o alla adibizione a compiti di dirigente o preposto. In tal caso, occorre avere completato il prescritto percorso formativo prima dell'inizio della attività richiesta al dirigente o al preposto e solo ove ciò non risulti possibile, per ragioni che spetta al datore di lavoro evidenziare adeguatamente, l'accordo prevede che il percorso formativo debba essere completato entro e non oltre 60 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CORSI

I corsi di formazione ex articolo 37 devono essere strutturati in modo che vengano individuati: un soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche l'istituto scolastico; un responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso; i nominativi dei docenti.

I docenti devono poter dimostrare di essere in possesso di una esperienza almeno triennale, maturata in relazione all'insegnamento e/o in relazione allo svolgimento di attività professionale nella materia della salute e sicurezza sul lavoro. In tal modo si consente - sempre in attesa della definizione dei requisiti dei formatori da parte della Commissione consultiva ex articolo 6 del "Testo Unico" di salute e sicurezza sul lavoro - di operare come docente sia a chi abbia avuto modo di svolgere per almeno un triennio attività di formazione nel settore sia a chi abbia lavorato per almeno tre anni in materia di

salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio, svolgendo attività di Responsabile o Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione).

In ragione della importanza delle innovazioni legislative introdotte nel periodo successivo al 2008, l'Accordo invita gli organi di vigilanza a considerare sicuramente soddisfatto il requisito richiesto avendo riguardo allo svolgimento continuativo delle funzioni di insegnamento e/o professionali per almeno tre anni nel quinquennio anteriore alla data di pubblicazione dell'Accordo (11 gennaio 2012).

I corsi devono essere organizzati in modo che non vi partecipino più di 35 persone, le quali sono tenute a frequentare almeno il 90% delle ore di formazione previste.

Inoltre, nella declinazione dei contenuti, si deve tenere conto delle differenze di genere, di età, di provenienza e lingua e della specifica tipologia contrattuale utilizzata per la prestazione di lavoro. Resta fermo il principio, di cui all'articolo 37, comma 13, del D.lgs. n. 81/08, per il quale: "Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso".

Sulla base dei criteri e delle condizioni definite nell'Allegato I dell'Accordo del 21 dicembre 2011, l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito per la sola formazione generale dei lavoratori.

Le attività di formazione devono avvenire in orario di lavoro e senza oneri economici a carico dei lavoratori (art. 37 comma 12 del D.lgs. 81/08).

In attesa della pubblicazione di un modello di "libretto formativo del cittadino", è opportuno curare con particolare precisione la verbalizzazione degli interventi formativi. È buona prassi che ogni attività di formazione sia adeguatamente documentata in maniera oggettiva, ad esempio, attraverso l'istituzione e l'uso di registri, rilascio di attestati o altra documentazione eventualmente sottoscritta dai soggetti coinvolti.

Inoltre, si rammenta che la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro (art. 37 comma 12 D.lgs. 81/08). Ciò implica, che nelle scuole piemontesi il datore di lavoro dovrà avvalersi della collaborazione dell'Osservatorio Regionale per la sicurezza nelle scuole.

Con riguardo alla funzione di collaborazione in ambito formativo da parte dell'Osservatorio, si comunica che è stata attivata la seguente casella di posta elettronica: collaborazioneosservatorio@usrpiemonte.it alla quale si possono inviare le relative richieste di collaborazione.

Secondo quanto previsto dalla Circ. 614 dell'USR del 3 dicembre 2012, le richieste di collaborazione sono da considerarsi automaticamente riconosciute se, i contenuti, le modalità e la durata delle attività formative o di aggiornamento, rispecchiano quanto indicato nell'Accordo del 21 dicembre 2011.

Infine, Il RLS, se presente, deve essere consultato in merito all'organizzazione della formazione (art. 50, comma d, del D.lgs. 81/08).

I lavoratori devono partecipare obbligatoriamente ai programmi di formazione (art. 20, comma 2h, del D.lgs. 81/08).

La formazione deve riguardare anche gli allievi quando equiparati ai lavoratori (art. 2 comma 1, lettera a, D.lgs. 81/08). Si invitano le scuole dell'autonomia a far rientrare la formazione degli studenti ex art. 37, comma 2, del D.lgs. 81/08 nelle attività curricolari della scuola, attraverso gli organi collegiali competenti.

EQUIPARAZIONE DEGLI ALLIEVI AI LAVORATORI

L'art. 2 del D.lgs. 81/08 prevede che siano equiparati a lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici ivi comprese le attrezzature fornite di videoterminali (VDT) limitatamente al periodo in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione.

Gli allievi delle scuole sono, pertanto, equiparabili a lavoratori quando sono effettivamente impiegati in attività di laboratorio nell'uso di sostanze e attrezzature di lavoro, quando sono esposti a rischio chimico, fisico e biologico (se considerato nel DVR) e quando usano VDT, nel caso di attività curricolare svolta in aula informatica.

Gli effetti concreti dell'equiparazione degli allievi ai lavoratori nella gestione e organizzazione della sicurezza a scuola sono i seguenti:

- obblighi relativi alla formazione degli allievi equiparati secondo l'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011
- obblighi relativi all'individuazione da parte del Dirigente scolastico delle figure di preposto tra gli insegnanti che seguono gli allievi nei periodi in cui questi ultimi sono equiparati a lavoratori
- obbligo del Dirigente scolastico di fornire i DPI a tutti gli allievi equiparati a lavoratori, nei casi in cui tale misura sia prevista dalla valutazione dei rischi.

Si ritiene che non siano da equiparare a lavoratori gli allievi della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione occupati in attività di carattere culturale, ludico, artistico, motorio e sportivo in apposite aule, dette anche laboratori, con attrezzature didattiche adeguate all'età (2). In ogni caso, la non equiparazione degli allievi a lavoratori non esclude l'obbligo del Dirigente scolastico di effettuare la valutazione dei rischi riferiti a queste aule attrezzate e alle attività che vi si svolgono e di definire i conseguenti interventi di prevenzione e protezione e, in particolare, la formazione specifica dei docenti impegnati in tali attività.

Tuttavia, considerata la complessità e la diversità delle situazioni reali all'interno delle scuole e l'assenza di precise indicazioni normative in materia, non si può escludere a priori l'esistenza di situazioni particolari che rendano necessario equiparare a lavoratori gli allievi di scuole di ogni ordine e grado. In ogni caso, i contenuti della formazione rivolta agli allievi equiparati a lavoratori dovranno essere adeguati alla effettiva esposizione ai rischi, congruenti con l'età degli allievi e dei programmi scolastici.

CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI DELLA SCUOLA

Con riferimento alla lettera a), comma 1, dell'art. 37 del D.lgs. 81/08, la durata della Formazione generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Per quanto riguarda la Formazione specifica, i percorsi formativi sono articolati in moduli associati a tre diversi livelli di rischio: basso, medio e alto. Le scuole rientrano nel livello di rischio medio e, pertanto, il monte ore da frequentare per la formazione specifica è di 8 ore, mentre per l'aggiornamento, che ha una periodicità quinquennale, sono previste 6 ore. (3)

Formazione generale (4 ore)

Concetti di rischio e danno

Le misure di prevenzione e protezione

I soggetti e l'organizzazione della prevenzione a scuola: compiti, obblighi e responsabilità

Il sistema pubblico della prevenzione: organi di vigilanza, controllo e assistenza

Formazione specifica (8 ore)

Le procedure di sicurezza nella scuola

Il piano di evacuazione

Le procedure organizzative di primo soccorso

La gestione delle emergenze e la segnaletica di emergenza

Ambienti scolastici: condizioni generali dei locali (caratteristiche costruttive e normativa sull'edilizia scolastica, illuminazione, microclima, riverbero, amianto, inquinamento indoor)

Locali di servizio e accessori (palestre, mense, aree gioco, depositi)

Le attività e i lavori pericolosi (palestra, pulizie, manutenzioni, ecc.)

I dispositivi e le misure di prevenzione e protezione individuale e collettiva

Posto e attrezzature di lavoro al VDT

Le misure di prevenzione dell'attività sedentaria

Lo stress lavoro correlato

Rischio infortunistico nel mondo della scuola

Rischio elettrico

Rischio meccanico da macchine e attrezzature

Rischio da movimentazione dei carichi (MMC)

Rischio di caduta dall'alto

Rischio incendio, normativa specifica e procedure per gli istituti scolastici

Rischi di natura ergonomica e organizzativa

Rischio chimico e cancerogeno nel mondo della scuola

Rischio biologico connesso ai rapporti con l'utenza

Rischio amianto e radon

Rischi fisici: rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, campi elettromagnetici, microclima, illuminazione

Principali malattie professionali

Rischi da esplosione

Nebbie - oli - fumi - vapori - polveri

Segnaletica e etichettatura

Incidenti e infortuni mancati

Alcool dipendenza e sostanze psicotrope e stupefacenti

L'elenco dei contenuti sopra indicato è da considerare indicativo e non esaustivo degli argomenti da trattare nei corsi. La trattazione dei rischi va declinata secondo la loro effettiva presenza nell'istituto scolastico di appartenenza e della specificità del rischio. I contenuti e la durata sono subordinati all'esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, fatta salva la contrattazione collettiva e vanno, pertanto, intesi come minimi. Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all'entità dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessario.

FORMAZIONE DI DIRIGENTI E PREPOSTI

Il Datore di lavoro deve assicurare la formazione e l'aggiornamento periodico dei dirigenti e dei preposti previsti dall'art. 37 comma 7 D.lgs. 81/08 in relazione a:

1. principali soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione aziendale e relativi obblighi;
2. definizione e individuazione dei fattori di rischio;
3. valutazione dei rischi;
4. individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Per una definizione dei dirigenti e dei preposti nelle scuole si vedano i paragrafi 1.2 e 1.3 del Documento di indirizzo per la sicurezza negli Istituti scolastici del Piemonte.

L'Accordo Stato Regioni rep. 221 del 21/12/2011 definisce, sia pure a carattere volontario, la durata e l'articolazione dei suddetti moduli formativi.

Per i dirigenti il corso di formazione previsto si articola in quattro moduli e ha una durata minima di 16 ore. E' inoltre previsto un obbligo di aggiornamento di 6 ore nel quinquennio. Per i preposti il corso di formazione (integrativo rispetto alla frequenza della formazione prevista per ogni lavoratore) ha una durata minima di 8 ore. E' inoltre previsto un obbligo di aggiornamento di 6 ore nel quinquennio (integrativo rispetto all'aggiornamento previsto per ogni lavoratore).

Formazione dei preposti

La formazione del preposto, così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del D.lgs. n. 81/08, deve comprendere quella per i lavoratori, così come prevista ai punti precedenti, e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore.

I contenuti della formazione, oltre a quelli già previsti ed elencati all'articolo 37, comma 7, del D.lgs. n. 81/08, comprendono:

1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
4. Incidenti e infortuni mancati
5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
6. Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;

7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.

Formazione dei dirigenti

La formazione dei dirigenti, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del D.lgs. 81/08, in riferimento a quanto previsto all'articolo 37, comma 7, del D. Lgs. n. 81/08 e in relazione agli obblighi previsti all'articolo 18 sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed è strutturata in quattro moduli aventi i seguenti contenuti minimi:

Modulo 1. Giuridico – normativo

- sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
- gli organi di vigilanza e le procedure ispettive;
- soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.lgs. n. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa;
- delega di funzioni;
- la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
- la "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica" ex D.lgs. n. 231/2001, e smi;
- i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia;

Modulo 2. Gestione e organizzazione della sicurezza

- modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 30, D.lgs. 81/08);
- gestione della documentazione tecnico amministrativa;
- obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione;
- organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze;
- modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all'adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell'art. 18 del D.lgs. 81/08;
- ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione;

Modulo 3. Individuazione e valutazione dei rischi

- criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;
- il rischio da stress lavoro-correlato;
- il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale;
- il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto;
- le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio;

- la considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti;
- i dispositivi di protezione individuale;
- la sorveglianza sanitaria

Modulo 4. Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori

- competenze relazionali e consapevolezza del ruolo;
- importanza strategica dell'informazione, della formazione e dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale;
- tecniche di comunicazione;
- lavoro di gruppo e gestione dei conflitti;
- consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

La durata minima della formazione per i dirigenti è di 16 ore. Al termine del corso previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.

AGGIORNAMENTO

Con riferimento ai lavoratori, è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio basso, medio e alto.

Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:

- approfondimenti giuridico normativi
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione.

Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.lgs. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Con riferimento ai dirigenti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.lgs. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

L'obbligo di aggiornamento può essere ottemperato in una unica occasione o anche per mezzo di attività che siano distribuite nell'arco temporale di riferimento (il quinquennio).

Al fine di favorire una rapida individuazione, anche nel caso in cui l'aggiornamento sia svolto in diverse occasioni nell'arco del quinquennio, dei termini per l'adempimento, si ritiene che i cinque anni di cui all'Accordo decorrano sempre a far data dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Accordo e, quindi, sempre considerando il

quinquennio successivo all'11 gennaio 2012. Quindi, la prossima scadenza da considerare, per i soggetti già formati alla data di pubblicazione degli accordi, cadrà sempre l'11 gennaio 2017.

Con riferimento ai soggetti formati successivamente all'11 gennaio 2012, il termine iniziale per il calcolo del quinquennio per l'aggiornamento non può che essere, invece, quello della data dell'effettivo completamento del rispettivo percorso formativo, coerente con i contenuti degli accordi.

L'obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione dell'Accordo, dovrà essere ottemperato secondo le "nuove" regole entro 12 mesi, sempre dall'11 gennaio 2012.

In ordine alle modalità per mezzo delle quali si possa ottemperare all'obbligo di aggiornamento, si ritiene che una parte non superiore ad 1/3 del percorso di aggiornamento (pari a 2 ore) possa essere validamente svolta anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie specificate all'inizio del paragrafo e che prevedano una verifica finale di apprendimento. In relazione alla restante parte del percorso di aggiornamento, pari a 4 ore, essa dovrà comunque essere svolta nel rispetto delle regole (quali, ad esempio, quelle relative al numero massimo dei partecipanti) di cui all'Accordo.

Quanto all'aggiornamento dei preposti, si puntualizza che le 6 ore di aggiornamento quinquennale - che si ritengono comprensive delle 6 ore di aggiornamento quali lavoratori - devono essere svolte avendo riguardo ai particolari compiti svolti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Sempre in ordine alla formazione del preposto, si rammenta che la "formazione particolare e aggiuntiva del preposto costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell'ambito della stessa o di altra azienda". Se ne evince che il credito formativo continua a sussistere fino a quando la posizione del preposto rimane sostanzialmente analoga nell'ambito dell'organizzazione di riferimento, con la conseguenza che il preposto deve solo aggiornare la propria formazione (nella misura appena specificata), mentre tale credito viene meno ove la posizione del preposto sia sostanzialmente mutata nell'ambito dell'organizzazione di riferimento.

Note

- (1) Sulla formazione pregressa si vedano anche l'Allegato 1 "Tabella riassuntiva" e l'Allegato 4 "Nota esplicativa" della Circolare USR n. 614 del 3 dicembre 2012
- (2) Si veda a questo proposito l'Allegato 2 della Circolare USR n. 614 del 3 dicembre "Riflessioni sui laboratori nella scuola dell'infanzia"
- (3) L'Allegato 3 della Circolare USR n. 614 del 3 dicembre, tenendo conto delle Condizioni particolari dell'Accordo del 21 dicembre 2011 che prevedono, tra l'altro, che i lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso, solo per il personale amministrativo della scuola prevedono la possibilità di frequentare corsi della durata complessiva di 8 ore, di cui 4 sui rischi generali e 4 sui rischi specifici.

CREDITS

Hanno contribuito alla stesura del presente Documento:

Alessandro Palese - Regione Piemonte, Direzione Sanità
Alfonso Lupo - Osservatorio Regionale sulla sicurezza
Antonietta Di Martino - Osservatorio Regionale sulla sicurezza
Giacomo Porcellana - SPreSAL ASL TO3
Maria Gullo - INAIL Piemonte
Pierluigi Gatti - SPreSAL ASL AL